

VIII LEGISLATURA

RESOCONTO STENOGRAFICO

11.

SEDUTA COMUNE DI MARTEDÌ 16 MARZO 1982

(Continuata nei giorni di mercoledì 17 e giovedì 18 marzo 1982)

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA LEONILDE IOTTI

INDI

DEI VICEPRESIDENTI LUIGI PRETI E OSCAR LUIGI SCÀLFARO

INDICE

PAG.	PAG.
Relazione della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa sugli atti del procedimento n. 273-287/VIII sulla indagine svolta nei confronti dei deputati Giulio Andreotti, Mariano Rumor e Mario Tanassi nella loro qualità di Presidente del Consiglio dei ministri e ministro della difesa per presunti reati alle udienze della corte di assise di Catanzaro del 15-16 settembre 1977 (Discussione e approvazione):	624, 627, 629, 633, 634, 640, 641, 650, 651, 660, 661, 670, 671, 680, 681
PRESIDENTE	497, 507, 515, 516, 522, 528, 533, 541, 544, 545, 550, 555, 564, 574, 575, 585, 586, 592, 595, 596, 602, 610, 611, 616, 622,
	BEORCHIA CLAUDIO (DC), <i>Relatore</i> 497
	BOATO MARCO (PR) 575, 585, 586, 628
	BIONDI ALFREDO (PLI) 596
	COSTAMAGNA GIUSEPPE (DC) 545
	CRUCIANELLI FAMIANO (PDUP) 595
	DE CATALDO FRANCESCO ANTONIO (PR) 627, 628, 629, 630, 633, 634
	FELISETTI LUIGI DINO (PSI) 602, 603, 605, 610, 611
	FERRARI SILVESTRO (DC) 533
	FILETTI CRISTOFORO (MSI-DN) 528, 530
	FORLANI ARNALDO (DC) 624
	FRANCHI FRANCO (MSI-DN), <i>Relatore di minoranza</i> 507, 515, 523, 544

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1982

	PAG.		PAG.
GALANTE GARRONE CARLO (<i>Misto-Ind. Sin.</i>)	640	alla Commissione parlamentare	
GUALTIERI LIBERO (<i>PRI</i>)	622	per i procedimenti di accusa n.	
LUGNANO FRANCESCO (<i>PCI</i>), <i>Relatore di</i>		299/VIII (atti relativi al contratto	
<i>minoranza</i>	522, 523, 527	ENI-PETROMIN) (Discussione e	
PERNA EDOARDO ROMANO (<i>PCI</i>)	611	rimessione degli atti alla Commis-	
PRETI LUIGI (<i>PSDI</i>)	587	sione):	
RASTRELLI ANTONIO (<i>MSI-DN</i>)	550	PRESIDENTE	691, 701, 706, 713, 715, 716, 718,
REGGIANI ALESSANDRO (<i>PSDI</i>)	544, 634		719, 722, 723
	635	ANDÒ SALVATORE (<i>PSI</i>)	701
RIZ ROLAND (<i>Misto-SVP</i>)	592	BUSSETI ATTILIO (<i>DC</i>)	713, 715
SPADACCIA GIANFRANCO (<i>Misto-PR</i>)	541, 544	CATALANO MARIO (<i>PDUP</i>)	718
STANZANI GHEDINI SERGIO AUGUSTO (<i>Mi-</i>		FRANCHI FRANCO (<i>MSI-DN</i>)	716, 717
<i>sto-PR</i>), <i>Relatore di minoranza</i>	516	MARTORELLI FRANCESCO (<i>PCI</i>)	706, 708
TRANTINO VINCENZO (<i>MSI-DN</i>)	616		710, 711
VIOLANTE LUCIANO (<i>PCI</i>)	555	MELEGA GIANLUIGI (<i>PR</i>)	696
VITALONE CLAUDIO (<i>DC</i>)	564, 570, 574	STANZANI GHEDINI SERGIO AUGUSTO (<i>Mi-</i>	
		<i>sto-PR</i>)	719, 721, 722, 723
Comunicazioni del Presidente sulla		Votazioni segrete	650, 660, 670, 681
scadenza del termine di cui all'ar-			
ticolo 4, secondo comma, della		Errata corrige: Seduta comune di gio-	
legge 10 maggio 1978, n. 170, per il		vedì 12 novembre 1982	723
procedimento instaurato davanti			

La seduta comincia alle 16,30.

Discussione della relazione della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa sugli atti del procedimento n. 273-287/VIII sulla indagine svolta nei confronti dei deputati Giulio Andreotti, Mariano Rumor e Mario Tanassi nella loro qualità di Presidente del Consiglio dei ministri e ministro della difesa per presunti reati alle udienze della corte di assise di Catanzaro del 15-16 settembre 1977.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della relazione della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa sugli atti del procedimento n. 273-287/VIII sulla indagine svolta nei confronti dei deputati Giulio Andreotti, Mariano Rumor e Mario Tanassi nella loro qualità di Presidente del Consiglio dei ministri e ministro della difesa per presunti reati alle udienze della corte di assise di Catanzaro del 15-16 settembre 1977.

Dichiaro aperta la discussione sulla relazione della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa che conclude per l'archiviazione degli atti relativi: al reato di favoreggiamento riferito all'ex Presidente del Consiglio dei ministri *pro-tempore*, onorevole Mariano Rumor; al reato di favoreggiamento riferito all'ex ministro della difesa *pro-tempore*, onore-

vole Mario Tanassi; al reato di falsa testimonianza riferito agli onorevoli Andreotti, Rumor e Tanassi, nella loro qualità di Presidente del Consiglio dei ministri e di ministro della difesa *pro-tempore*.

La relazione conclude, altresì, per la trasmissione — previa separazione dei procedimenti — alla procura della Repubblica di Milano, degli atti relativi ad eventuali reati ascrivibili ad altri soggetti.

Ricordo che la durata massima degli interventi, a mente dell'articolo 39, primo comma, del regolamento della Camera, è fissata in 45 minuti.

Ha facoltà di parlare il relatore senatore Beorchia.

CLAUDIO BEORCHIA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'accingermi ad illustrare la relazione della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, credo sia quanto meno doveroso premettere alcune brevi considerazioni. Gli ottimismo facili, assunti come metodo per una lettura ed un esame politico di avvenimenti non ancora esauriti, si rivelano sempre un cattivo strumento di comprensione. È anche innegabile, però, che il nostro paese ha cominciato a respirare una speranza. I seppure parziali, ma positivi, risultati nella ultradecennale battaglia morale e fisica, contro la spaventosa e lacerante paura della perdita delle libertà democratiche e

del disfacimento dell'ordine civile, non possono certo indurci a negare la persistenza del rischio. Dal tramonto degli anni '60 ad oggi, la vicenda nazionale è segnata da continue tensioni e continui tormenti per il crescere di una criminalità aggressiva, per il ripetersi di attentati alle istituzioni dello Stato democratico.

È particolarmente con il dicembre del 1969, con quella che passerà alla storia come la strage di piazza Fontana a Milano, che ha inizio una stagione di impegno senza sosta, forse con qualche difficoltà, con qualche incertezza, con qualche necessitato ritardo, ma senza colpevoli omissioni; una stagione di lotta contro un male che ormai aveva ed ha un suo nome preciso, completo: il terrorismo, inteso come diretta e violenta aggressione allo Stato, come violenza politica che colpisce indiscriminatamente. Lo sforzo di capire e di chiarire le cause e gli obiettivi del terrorismo, di sopprimere le radici, le connivenze, di individuare le responsabilità di esecutori, di complici e di mandanti, non è stato fin qui — né sarà ancora — di breve o leggero momento. A questo si accompagna, in una Italia percorsa da sussulti diversi, da mutamenti culturali e psicologici di dimensioni spesso sconcertanti il crescere di una atmosfera che sempre e senz'altro dà corpo ad ogni sospetto, ad ogni dubbio, ad ogni insinuazione di qualsiasi origine, che rompe e rende impossibile ogni corretto e giusto modo di intendere il rapporto tra le istituzioni ed il cittadino e favorisce nella comunità nazionale e nell'opinione pubblica la caduta di ogni credibilità politica. Se la lotta al terrorismo ed all'eversione è una delle nostre emergenze, un'altra emergenza è anche quella morale e ci tocca e ci spetta districare quell'intreccio di ipotesi e di coincidenze che hanno insinuato nel fatto terroristico di piazza Fontana una presunta possibilità di coinvolgimento politico.

Una certezza morale prima ancora che giuridica va restituita alla comunità nazionale, all'opinione pubblica, con ogni possibile e praticabile strumento, ma in primo luogo operando per una sicura in-

dividuazione delle responsabilità di fatti gravissimi. Alla coscienza della gente non è possibile rispondere con il silenzio, né si possono far rimbalzare interrogativi quando incertezze o dubbi, da qualsiasi parte provengano ed ovunque siano diretti, cadano sulla lealtà morale e giuridica dei poteri politici, di chi ha nelle istituzioni pubbliche il compito di essere custode delle garanzie che sono l'anima stessa della coscienza democratica.

A chi è affidato — come oggi al Parlamento — un momento delicato del giudizio costituzionale, così come a chiunque intervenga in un processo, spetta la fatica di fare realmente giustizia; esprimere la doglianza del tempo trascorso, credere siano facilmente e subito acquisibili e l'accusa e la liberazione sono cose che non giovano alla individuazione di una verità che sia chiara e che consenta di collocare l'estraneità o la complicità al di sopra di ogni sospetto; non quindi la ricerca o l'individuazione di un capro espiatorio per tacitare l'ansia di un immediato e grave interrogativo o per soddisfare meno nobili interessi di parte, ma salvare il diritto-dovere del processo di stare nella legge, salvare la legalità sostanziale e processuale, indirizzata al ristabilimento individuale e sociale dell'innocenza e della colpevolezza.

Piazza Fontana è un attentato a questa certezza della coscienza collettiva di un popolo che, dalla gravità e dalla dimensione del fatto, ha avvertito il rischio, ha intuito di poter entrare nel buio di una tragedia più grave. Oltre alle vittime innocenti di un'assurda brutalità fin qui impunita, al cui elenco si aggiunge quello di altre vittime, entrava in gioco ed era posta in discussione, sotto il modulo interpretativo, dapprima affacciato e poi amplificato della strage di Stato, la vita delle nostre istituzioni.

L'insoddisfazione e l'amarezza di non conoscere ancora la verità, e con essa le responsabilità, ci costringono a rileggere questi fatti, muovono altri poteri a rinnovare indagini; un cammino — quello percorso e quello che ci sta davanti — logorante, lungo itinerari ancora oscuri ed

inerti, che però non può essere interrotto, fin tanto che non sia possibile giungere ad un definitivo accertamento, ad una pronuncia assistita da ogni possibile, umana certezza.

Queste considerazioni intendevo permettere, per comunicare uno stato d'animo, alcuni convincimenti, questo essendo — io credo — prima dovere che diritto di chiunque abbia qualcosa da dire e da riferire sulla vicenda in esame che di piazza Fontana costituisce un fatto marginale ed accessorio.

Sono necessari alcuni essenziali richiami.

Il 23 marzo 1979 la corte d'assise di Catanzaro condannava alla pena dell'ergastolo, per il delitto di strage continuata, gli imputati Freda, Ventura e Giannettini. La corte d'assise d'appello, il 20 marzo 1981, riformando la sentenza di primo grado, riconosceva Freda e Ventura colpevoli di associazione sovversiva, e assolveva gli stessi e Giannettini dall'imputazione di strage per insufficienza di prove. Permane quindi il dubbio che il gruppo sovversivo veneto sia coinvolto con i fatti di piazza Fontana e che a tale gruppo il Giannettini abbia appartenuto e si esclude, quindi, che questi abbia svolto il ruolo di mediatore fra tale associazione sovversiva e i vertici politico militari. La questione è all'esame della Suprema corte di cassazione.

Non spettava alla Commissione esprimere giudizi e valutazioni sull'operato della corte d'assise d'appello di Catanzaro, pur riconoscendo la meticolosa ricerca, la minuziosa analisi di una sentenza ancora in sede di impugnazione e pur, senz'altro, condividendo la realistica delusione, l'amarrezza di quei giudici, per non essere riusciti a dare ancora oggi un nome né agli organizzatori, né agli esecutori della orribile strage di Milano. Alla Commissione è stato posto l'interrogativo sul corretto funzionamento di alcune delicate strutture dello Stato, responsabili dell'informazione e della sicurezza, finalizzate alla tutela di beni essenziali, garanti dell'ordinamento costituzionale, e l'ancor più inquietante interrogativo su

ipotesi di responsabilità ministeriali.

Ricordo i due messaggi del rinvio a noi di questa vicenda: quello del 3 marzo 1980 del sostituto procuratore della Repubblica di Milano, dottor Fenizia, e quello dell'11 novembre 1980 del procuratore della Repubblica di Catanzaro dottor La Sorte. La Commissione ha lavorato con coscienza, con rigore, con serenità di tutti, con una comprensione piena e partecipata della difficoltà e della delicatezza del problema affidatole, non accettando la superficiale definizione di «cimitero della giustizia», di «affossatrice di ogni ipotesi di responsabilità», di «strumento di una deteriore e diseducante giustizia politica», ma nel convincimento della specialità di una giurisdizione, del limite obiettivo che ciò comporta, nel parallelo e cogente convincimento della necessità di rimeditare, di rivedere e di riformare il processo costituzionale, nel convincimento personale di chi vi parla che chi è ministro non cessa per questo di essere cittadino, che la ministerialità del reato non può sempre e soltanto essere presunta, che non esiste una sorta di responsabilità penale ministeriale oggettiva, che va comunque e sempre rispettato il principio dell'eguaglianza di tutti di fronte alla legge.

È nota la decisione della Commissione adottata il 24 agosto 1981. Desidero sottolineare due punti. La Commissione ha ritenuto di poter affermare la manifesta infondatezza delle denunce per i reati di favoreggiamento e falsa testimonianza a carico degli onorevoli Andreotti, Rumor e Tanassi. In ordine a tali reati, è emerso in modo indubbio che l'opposizione del segreto da parte del SID non fu preventivamente discussa né tanto meno concordata con le competenti autorità politiche e che la decisione fu assunta dal SID in modo autonomo ed in base a valutazioni tecniche e di opportunità, che i reati sono punibili a titolo di dolo, il che implica da parte dei politici una duplice consapevolezza: che Giannettini era coinvolto nella strage di piazza Fontana (ed in quel momento ciò venne escluso) e che il segreto veniva opposto non solo per coprire una

fonte informativa, ma anche, più in generale, per ostacolare le indagini stesse sulla predetta strage o, comunque, per impedire che su di essa si facesse piena luce.

La questione è ora all'esame del Parlamento, e spetta al relatore della Commissione ripercorrere, seppure per sommi capi, l'iter percorso dalla Commissione stessa. Il 27 giugno 1973 il giudice istruttore di Milano, dottor D'Ambrosio, chiedeva al SID se Giannettini avesse mai svolto attività informativa e che gli si fornisse ogni notizia sullo stesso. Con lettera del 12 luglio, sottoscritta dal generale Miceli, il SID opponeva il segreto. Le notizie richieste non potevano essere rese note, in quanto considerate segreto militare. Si noti che questa risposta del SID, conforme a precedenti e non avallate reticenze, come quelle del 20 marzo 1973, di pochi mesi prima, viene formulata, predisposta e spedita in coincidenza con un mutamento di Governo, mutamento che potrebbe bastare da solo a rendere inverosimile un interpellato non solo al Presidente uscente (cosa già definitivamente esclusa), ma anche al Presidente subentrante, ed a rendere improbabile ancora un interpellato al ministro della difesa.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale a Catanzaro, il generale Miceli affermò che l'opposizione del segreto politico-militare era stata decisa a livello politico, coinvolgendo così nella decisione di coprire il Giannettini sia il ministro della difesa che il Presidente del Consiglio. Di qui l'ipotesi del reato ministeriale di favoreggiamento, per aver concorso nel negare l'informazione richiesta dal magistrato che indagava sulla strage di Piazza Fontana.

Una prima constatazione: la decisione per la soluzione negativa, basata sul principio della tutela delle fonti fiduciarie e sull'affermata estraneità del Giannettini ad attività eversive, fu adottata in una riunione tecnico-militare convocata il 30 giugno 1973 dal generale Miceli, il quale lasciò poi intendere di voler comunicare la decisione al ministro della difesa per ottenere un avallo politico. L'unico dato

documentale è una bozza di risposta datata 4 luglio, con nota marginale siglata (si badi bene) Henke e Miceli, che sarebbe approvata dal signor ministro e dal capo di stato maggiore. Il generale Miceli dichiarerà che tra il 30 giugno ed il 12 luglio ebbe tre incontri con il ministro della difesa, e che in quello spazio di tempo sarebbe intervenuta anche l'autorizzazione del Presidente del Consiglio, con un'esplicita riunione a Palazzo Chigi, secondo una prima versione, anche con incontri informali o colloqui telefonici, secondo quanto affermato davanti alla Commissione.

Le affermazioni del generale Miceli sono decisamente smentite sia dall'onorevole Tanassi, all'epoca dei fatti ministro della difesa, che afferma di non avere mai sentito parlare di Giannettini, di non aver mai visto bozze di lettere di questo genere, sia dall'onorevole Andreotti, Presidente del Consiglio dei ministri fino al 7 luglio, che afferma di non aver mai saputo di una pratica che riguardasse il segreto militare da opporre o non opporre, e che precisa che di tale questione ebbe notizia soltanto dopo il suo ritorno al Ministero della difesa nel marzo 1974, sia dall'onorevole Rumor, Presidente del Consiglio dopo il 7 luglio, che nega nella maniera più assoluta «che ci sia stata una riunione da me presieduta o cui io abbia comunque partecipato, indirizzata ad avallare la risposta che il SID si apprestava a dare al giudice istruttore di Milano circa la qualità del Giannettini».

Di fronte a queste esplicite precisazioni di assoluta estraneità politica alla decisione del SID, sembra irrilevante la polemica provocata da una successiva interpretazione della frase attribuita, peraltro in forma dubitativa, all'onorevole Andreotti e da questi subito chiarita nella nota intervista, così come irrilevanti ed ininfluenti sono le dichiarazioni di alcuni militari, che riferiscono di una riunione a palazzo Chigi avente per oggetto l'avallo politico, soltanto per averlo sentito dire — ed è singolare e significativo — dal generale Miceli.

Su questo avallo politico in cui si so-

stanzierebbero il favoreggiamento e la falsa testimonianza c'è ancora — a qualcuno piace, a qualcuno non piace, ma c'è — la sentenza della corte d'assise di Potenza del 22 giugno 1979. E non basta a smontarla l'apodittica affermazione che trattasi di una sentenza prefabbricata, addirittura arrivando a definirla «da manuale della vergogna».

Questo giudice di Potenza, chiamato dalla Cassazione a dire la verità su Malizia, nell'approfondita disamina dei fatti, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, nella sua sentenza, giunge a tre conclusioni che appaiono decisive per quanto riguarda la ricerca delle responsabilità sull'opposizione del segreto militare. Seguendo l'impostazione e l'indirizzo dato dalla sentenza di rinvio della suprema corte, i giudici di Potenza chiariscono innanzitutto la disciplina allora vigente sul segreto, distinguendo fra tutela e opposizione: la prima spetta al capo del SID, la seconda riguarda ogni detentore del segreto.

La prima conclusione della corte di Potenza è che non può essersi instaurata la prassi di ricorre in via preventiva all'avallo del vertice dell'esecutivo; la seconda è che, sulla base delle risultanze dibattimentali, andava escluso che, comunque, si fossero verificati casi di interpellato politico prima dell'eccezione del segreto, tanto che, proprio all'epoca in cui a capo del SID c'era il generale Miceli, la dichiarazione di «segreto» era stata sempre espressa in via autonoma; la terza è che si nega esservi stata un'apposita riunione a palazzo Chigi e che il generale Malizia svolgesse un ruolo di collegamento fra il ministro della difesa ed il Presidente del Consiglio dei ministri.

Di questa sentenza desidero ancora sottolineare una notazione finale, riferita al comportamento del generale Miceli. La sua versione, dicono i giudici di Potenza, dettagliata ed estremamente precisa per la parte concernente la fase preparatoria, costituita dalla riunione degli ufficiali, sorprendentemente vaga nella descrizione della fase della deliberazione politica, si rivela inattendibile, alla stregua

degli altri numerosi riscontri obiettivi nel corso del processo, dai quali risulta contraddetta.

Incertezza dei ricordi su fasi e tempi della cosiddetta «riunione politica», pratica e materiale impossibilità di tale riunione in giorni di pressanti adempimenti costituzionali per il nuovo Governo Rumor, dichiarazioni infondate e contraddittorie, portano la corte di Potenza a negare la riunione di palazzo Chigi. Ma non va dimenticato che la sentenza di questa corte è definitiva e, come tale, assistita dai caratteri propri della cosa giudicata. È una sentenza che va letta ed intesa nella sua globalità, integralmente: non è possibile, in nome di un astratto tecnicismo giuridico, sezionarla, per scegliere di essa quello che può andare bene e stralciare quanto non serve.

D'altra parte, neppure il tono letterale e logico della risposta al giudice di Milano consente di supporre che in questa si cessasse un avallo politico, una ratifica, una qualsiasi autorizzazione di livello superiore.

C'è poi un elemento tutt'altro che marginale: quello della disciplina del segreto. Nello stesso giorno — 14 luglio 1973 — in cui veniva fatta recapitare la risposta del SID al dottor D'Ambrosio, il generale Miceli approvava una pubblicazione intitolata *Norme unificate per la tutela del segreto*. Di questa disciplina si è recentemente fatta una sottovalutazione, riducendola quasi a mera tecnica. Ma così non è. Queste norme stabilivano, infatti, che il SID — autorità nazionale per la sicurezza — aveva competenza non soltanto limitata alla tutela del segreto, ma anche estesa ad altre notizie, con l'evidente conseguenza che il tutto spettava non più all'autorità politica ma esclusivamente al capo del SID. Si può quindi fondatamente e logicamente credere che queste norme abbiano avuto un adeguato tempo di preparazione, che tutto fa pensare sufficiente per definire la riserva di competenza sul segreto, in favore del capo del SID.

Ed allora, è per lo meno singolare che, proprio nel momento in cui rivendica la

sua esclusiva competenza, il capo del SID pensi di rivolgersi all'esecutivo per ottenere una inutile autorizzazione al divieto di divulgazione di notizie riservate.

A questo punto si deve aggiungere che il procuratore generale di Milano, su sollecitazione di quel giudice istruttore, inviava il 10 settembre 1973 un rapporto al Ministero di grazia e giustizia, per attivare una procedura di revisione della posizione assunta dal SID ed ottenere, quindi, dal servizio una migliore collaborazione. Tale rapporto veniva giudicato dal direttore generale Noccioli non idoneo a mettere in moto la disciplina di cui all'articolo 352 del codice di procedura penale ed insoddisfacente nel merito del ricorso al segreto nella fattispecie in esame. A tale rapporto non venne data risposta perché questa era la prassi ministeriale, per i casi di non concessa autorizzazione.

Il ministro Zagari ha affermato di essere venuto a conoscenza di questo fatto soltanto dopo un suo incontro con i giudici milanesi, il 5 ottobre 1973. Rientrato a Roma e richiamato il fascicolo pensò che «non vi erano tutti gli elementi per poter permettere una mia azione», dice. Giudicò, però, la questione di rilievo e perciò ritenne di investirne il Presidente del Consiglio. Durante un incontro con l'onorevole Rumor, avvenuto probabilmente il 7 o l'8 ottobre, l'onorevole Zagari afferma di aver sottoposto il fascicolo al Presidente del Consiglio che lesse la documentazione — dice l'onorevole Zagari — ed assicurò che ne avrebbe parlato al ministro della difesa. Aggiunge ancora l'onorevole Zagari che della questione non si occupò più, anche perché ebbe l'impressione «che la cosa si muovesse».

L'onorevole Rumor ha affermato, a Catanzaro, di non aver ricordo di questo colloquio ma di non voler contraddire Zagari ed ha ammesso di avergli parlato della cosa, accennando a notizie lette sui giornali, in un tempo successivo.

L'onorevole Rumor ha affermato di non aver visto l'esposto del dottor D'Ambrosio al procuratore generale, né altri documenti, e di essere venuto a cono-

scenza dell'opposizione del segreto soltanto dopo la nota intervista dell'onorevole Andreotti. Sulla diversità delle dichiarazioni di Zagari e Rumor credo si possa tranquillamente dare una interpretazione nel senso che, effettivamente, un primo incontro c'è stato, motivato soprattutto dalla richiesta e dalla necessità di porre in termini politici al vertice dell'esecutivo la questione generale dei servizi e quella del segreto, che effettivamente vennero affrontate in un periodo successivo. La questione sollevata dal procuratore della Repubblica di Milano poteva, infatti, allora ed «allo stato» ritenersi definita; ciò trova riscontro nella deposizione resa a Catanzaro dal dottor Altavista, allora capo di gabinetto dell'onorevole Zagari: «il ministro Zagari si portò dal Presidente del Consiglio per investirlo in ordine alla rimozione del segreto e non specificatamente per la richiesta contenuta nel rapporto stesso».

Questo incontro, onorevoli colleghi, è divenuto per alcuni il punto centrale della vicenda. Il favoreggiamento, insostenibile ed abbandonato per l'impossibilità dell'avallo politico alla risposta autonoma del SID del 12 luglio, e quindi per questo aspetto trascurato, viene fatto ora transitare sulla mancata revoca dell'eccezione del segreto che da tale colloquio avrebbe dovuto necessariamente derivare. Va in materia innanzitutto chiarito — correggendo così una errata impostazione — che il dottor Altavista, capo di gabinetto del ministro Zagari, è rimasto in anticamera; non è stato, cioè, chiamato ad offrire la sua consulenza tecnico-giuridica su una questione che fino a quel momento veniva posta solo in via di principio, in termini politici generali.

Avrebbe dovuto esserci un seguito? Del mancato seguito, chi è il responsabile? Un dato è certo: finito il colloquio, l'onorevole Zagari riconsegna il fascicolo al dottor Altavista. Una ricostruzione allora è lecita, perché verosimile, logica e confermata: io il problema politico l'ho posto, per il caso particolare vedano gli uffici. Ha detto l'onorevole Zagari alla Commissione: «Chiesi al mio capo di gabinetto

di accompagnarmi, perché fosse formalizzata la cosa». Ed ha aggiunto: «Qui c'è una funzione del ministro, e ovviamente, una funzione degli uffici: su questo non c'è alcun dubbio». Non si può quindi sorvolare su questo aspetto, su questo risvolto dell'incontro. Il Presidente del Consiglio non ha potuto attivarsi od attivare i suoi uffici perché è mancata una specifica, precisa richiesta, tale da consentirgli un successivo intervento politico. Ma, se crediamo all'onorevole Zagari — ed io credo che, malgrado qualche «involuzione di linguaggio» (chiamamola pure così, come hanno fatto altri), tutti gli abbiamo creduto, in Commissione —, dobbiamo tener conto anche di quanto egli ha detto a Catanzaro. «Allorché parlai, come ho detto, con il Presidente Rumor, ebbi la netta sensazione che qualcosa si muovesse. Successivamente, non intervenni per non interferire in affari che non interessavano il Ministero». E noi sappiamo che queste cose, l'onorevole Zagari, non se le è sognate. È un'impressione, la nostra, che trova origine e fondamento anche in quella consuetudine di rapporti che il ministro aveva con i magistrati della sua Milano. Ed infatti, perché il dottor D'Ambrosio, dopo l'incontro del 5 ottobre 1973, non ha più insistito con il ministro? Perché, dopo l'interrogatorio Henke, se davvero questi venne ritenuto reticente, il magistrato non ha ripetuto, nei suoi confronti, la procedura ex articolo 352 del codice di procedura penale, in questo caso certamente e legittimamente attuabile? E perché, successivamente, il SID ha fornito un dettagliato promemoria su Giannettini? La risposta è, a mio avviso, una sola: il magistrato aveva già capito tutto. Quello che per alcuni (e concordano, al riguardo, almeno due relatori di minoranza) era un «nì», in effetti era un «sì». «Sì» che hanno ben compreso Alessandrini e Fiasconaro, che nella loro requisitoria, intorno alla qualità di Giannettini di informatore del SID, dicono che «la risposta dell'organismo al riguardo autorizza a ritenerlo». Ed inoltre, perché D'Ambrosio, ed altri dopo di lui, in nessun momento di questa vicenda, che ha visto

tanti luoghi di indagine, ha ipotizzato un favoreggiamento a carico del SID, del suo capo e quindi dei politici? Ha ancora detto l'onorevole Zagari alla Commissione: «Il fatto che è stato spiccato mandato di cattura nei confronti di Giannettini è stato il segnale che le cose si stavano muovendo». Ed infatti il mandato di cattura sta a significare che si sono raggiunti sufficienti indizi di colpevolezza.

C'è ancora da chiedersi quale interesse avrebbe potuto avere l'onorevole Rumor a dire di non ricordare il colloquio con l'onorevole Zagari, di non ricordare di aver visto o letto una documentazione su piazza Fontana, essendo proprio egli il Presidente del Consiglio che, la sera della strage di Milano, aveva affermato che non si sarebbe lasciato nulla d'intentato per scoprire e punire gli autori della strage. Quale interesse avrebbe potuto avere a frapporre anche il minimo ostacolo alla ricerca della verità, in ogni fase di indagine?

Ma va fatta anche una realistica analisi sul preteso favoreggiamento nei confronti del Giannettini, con il mezzo dell'eccezione del segreto. La magistratura non ha avuto, come ho detto, impedimenti nella sua indagine. Nei confronti di Giannettini viene infatti emessa una comunicazione giudiziaria già nel settembre del 1973, e pochi mesi dopo, il 9 gennaio 1974, il mandato di cattura. Né va trascurato che tra il giudice istruttore ed il SID già erano intercorsi rapporti di informazione sulle cosiddette veline Ventura: palese deve essere risultata ai giudici, come ho già detto, dopo l'interrogatorio di Henke, la qualità del Giannettini.

Sulla questione della cosiddetta revoca del segreto opposto, che avrebbe dovuto automaticamente discendere dall'incontro Rumor-Zagari, nella quale — si badi bene — ormai riposerebbe, secondo alcuni, l'omissione favoreggiatrice, credo si debba nuovamente sottolineare la sostanza del parere del direttore, dottor Noccioli, sul quale vi fu anche il consenso del gabinetto del ministro. Non solo per motivi formali o procedurali la procedura

ex articolo 352 del codice di procedura penale non era ritualmente promossa, perché il segreto non era stato opposto in sede di testimonianza, ma per motivi di sostanza, di merito. Si legge infatti: «Non sembrano esaurienti le ragioni addotte dal giudice istruttore di Milano per dimostrare l'infondatezza del ricorso al segreto politico e militare da parte del capo del SID». Ed allora come si può far rimbalzare sul Presidente del Consiglio o sul ministro della difesa la responsabilità di un favoreggiamento per mancata revoca del segreto, quando il Ministero della giustizia ritiene non esaurienti le ragioni del giudice di Milano e quando, perché favoreggiamento si possa configurare, è necessario sussista il dolo specifico, che consiste nella cosciente volontà di aiutare taluno a eludere investigazioni dell'autorità in ordine ad un reato? Ci si chiede perché il Presidente non ha revocato il segreto dopo il mandato di cattura. C'è una risposta anche a questa domanda, ma non dovremmo chiederci prima perché questo non è stato fatto dal SID che aveva opposto il segreto? Ma c'è una risposta, ed è forse plausibile, anche a questa domanda.

L'onorevole Andreotti, nuovo ministro della difesa, nel marzo 1974, lamenterà di essere stato tenuto all'oscuro circa il persistere di rapporti tra il SID e Giannettini dopo il mandato di cattura e, a questo proposito, risulta che i politici non sono mai stati posti di fronte all'opportunità o alla necessità, dopo il 9 gennaio 1974, di svelare una fonte a loro sconosciuta e ancor meno di revocare un'eccezione di segreto che loro non avevano opposto, nè che potevano opporre, nè che comunque conoscevano essere stato opposto.

Si può perciò concludere che nemmeno in questo periodo è ipotizzabile un favoreggiamento politico per Giannettini e che, se un atteggiamento di tal genere nei confronti dell'informatore venne tenuto, la responsabilità per tali fatti è già stata attribuita.

La sentenza di secondo grado di Catanzaro, in un intero capitolo dedicato al Giannettini, al SID e ai politici, afferma

tre cose: che se Giannettini poteva giustamente temere per la sua incolumità questo timore non era attribuibile ad una sua connivenza o corresponsabilità negli attentati del 1969; che sull'ipotesi configurata dai giudici di primo grado di una implicazione di forze politiche, sia pure non identificate, negli attentati del 1969, senza peraltro dedicare all'argomento una specifica trattazione, la corte d'appello non ritiene di pronunciarsi, né di esprimere una valutazione; che può essere considerata mancante ogni prova sul ruolo attribuito dai primi giudici a Giannettini, ruolo di tramite tra la cellula veneta e i vertici politici e militari.

Tre punti con cui i giudici di appello, diversamente da quelli di primo grado, sembra abbiano inteso limitarsi non, onorevoli colleghi, ad ipotizzare personaggi senza volto o senza nome coinvolti nella vicenda, ma ad escludere che Giannettini abbia avuto a che fare con questi. Questa osservazione non vuole essere una scelta di campo per la seconda piuttosto che per la prima decisione, è soltanto la sottolineatura del comune dovere di non stabilire o mantenere prese di posizione pregiudiziali sulla presunta implicazione dei politici.

Da questa sintetica elencazione di elementi documentali, di acquisizioni istruttorie sembra quindi possibile richiamare alcune conclusioni. La lettera di risposta del SID al dottor D'Ambrosio non contenendo una risposta palesemente negativa sul ruolo di informatore del Giannettini poteva essere interpretata, e tutto lascia supporre che così sia stato, anche in senso positivo e su questa conclusione anche altri concordano. Il tenore della risposta, elaborata a livello tecnico-militare, fa prevalere il convincimento di salvaguardare il principio della tutela della riservatezza delle fonti non in via assoluta ma in quanto si basa anche sull'asserita estraneità del Giannettini ad azioni sovversive.

Non esiste alcuna prova che sia intervenuta una riunione a Palazzo Chigi per avallare o ratificare la decisione militare, né alcun elemento che provi una interve-

nuta autorizzazione politica del Presidente del Consiglio o del ministro della difesa. La sentenza di Potenza esclude anzi l'esistenza di questi fatti e le dichiarazioni del generale Miceli sono destituite di ogni fondamento. La disciplina allora vigente sul segreto, sulla sua tutela e sulla facoltà di opposizione, escludeva ogni competenza sia del ministro della difesa che del Presidente del Consiglio e ciò è ribadito dalle stesse norme emanate dal capo del SID il 14 luglio 1973. La sentenza di Potenza esclude la cosiddetta prassi del ricorso preventivo all'autorità politica. L'incontro del ministro Zagari con il Presidente Rumor ebbe per oggetto il principio generale della tutela del segreto in correlazione alla esigenza di stabilire una migliore collaborazione tra i servizi e la magistratura. Non ci sono elementi di fatto che possano consentire la configurazione di un favoreggiamento politico nei confronti del Giannettini dopo l'emissione del mandato di cattura. I politici sono stati esclusi dall'opportunità di svelare la qualità dell'informatore né sono stati richiesti di una decisione di revoca. Va però stabilito in che cosa avrebbe dovuto consistere il favoreggiamento, inteso come aiuto dato per eludere le investigazioni dell'autorità giudiziaria o per sottrarsi alle ricerche di questa. Bisogna cioè chiarire, se si vuole sostenere la non infondatezza della *notitia criminis*, in quale concreta e provata azione od omissione per favorire il Giannettini si sia materializzato il favoreggiamento.

Scartata l'ipotesi che la decisione militare possa configurare un favoreggiamento con la mera eccezione del segreto, con la risposta del SID al giudice, quello che ci interessa verificare è l'eventuale responsabilità dei soggetti ministeriali.

Ma abbiamo già avvertito che non risulta provata né esiste la astratta ipotesi dell'avallo politico, ma che anzi sono definitivamente accertate come inesistenti riunioni politiche di vertice, di presidenza del Consiglio, non solo all'epoca della presidenza Andreotti, ma nemmeno in quella successiva della presidenza Rumor: le norme allora vigenti non richiedevano

nessun vaglio preventivo in tal senso; né esisteva una procedura o prassi in tal senso. Non esiste quindi l'elemento materiale del reato.

Di questo parere sono stati sia i giudici milanesi, sia quelli di Catanzaro, che hanno indirettamente escluso il favoreggiamento quando non solo non hanno preso alcuna iniziativa in merito a queste ipotesi di reato, ma anzi hanno assunto come testimoni del fatto quelli che del reato avrebbero dovuto eventualmente rispondere.

Escluso il favoreggiamento quanto al primo episodio, lo stesso potrebbe ipotizzarsi nel mancato riscontro del ministro di grazia e giustizia, o comunque dei vertici politici, alla segnalazione del procuratore generale di Milano; ma è lo stesso ministro Zagari a sostenere di aver inteso sollevare, con il suo intervento, e come ho ricordato, un problema politico; per cui non è ravvisabile da parte del Presidente del Consiglio una omissione in termini giuridici, e quindi inquadrabile nella fattispecie del favoreggiamento, che pure è reato a maglie assai strette.

Se poi si tiene conto del fatto che l'onorevole Zagari, nel lasciare il presidente Rumor, si riporta via la documentazione, non lascia un appunto, non lascia nulla, credo sia ragionevole e convincente quanto l'onorevole Rumor ha detto davanti alla nostra Commissione: «Senza la trasmissione... del documento o di una memoria riassuntiva mi era impossibile prendere qualunque iniziativa... non avendo ulteriori segnalazioni... mi sono trovato nell'obiettivo impossibilità di ricordare... senza tener conto della particolare situazione di emergenza...» eccetera.

Il delitto di favoreggiamento è esclusivamente doloso, presuppone ed esige un aiuto deliberato e consapevole. Ora, che l'onorevole Rumor abbia voluto intenzionalmente intralciare le indagini sulla strage di piazza Fontana appare davvero assurdo ed inconcepibile. Assurdo, perché si sarebbe trattato soltanto di coprire un informatore di scarso rilievo, di poca importanza per i servizi; e questo per ge-

nerale ammissione; e mi pare non abbiano veramente successo i tentativi di fare dell'«agente Z» un elemento di rilievo nell'organizzazione dei servizi. Inconcepibile, se si pensi che la strategia della tensione era diretta proprio contro la formula di Governo che l'onorevole Rumor presiedeva ed anche contro la sua stessa persona. Nè ha senso rimproverare un mancato intervento per la rimozione del segreto, quando la questione non venne posta né dal SID, né dal ministro della giustizia, né da quello della difesa.

La Commissione ha ritenuto ancora che le ipotesi di falsa testimonianza non potessero essere che teleologicamente connesse all'ipotesi di favoreggiamento, legate cioè indissolubilmente all'accusa principale. La commissione non ha ritenuto, esercitando legittimamente un suo potere discrezionale, di separare i procedimenti. Tale decisione appare corretta solo che si consideri che, dimostrata l'insussistenza delle ipotesi di favoreggiamento, veniva meno ogni interesse a false o reticenti dichiarazioni, e cadeva anche la stessa materialità del reato.

D'altra parte, come configurare una ipotesi autonoma, che qui residua, di falsa testimonianza a carico dell'onorevole Andreotti? Non certo sulla contraddizione, chiarita subito e definitivamente, tra le dichiarazioni riportate da Caprara e quelle rese ai giudici. È sufficiente richiamare la lettura delle registrazioni del confronto tra l'onorevole Andreotti e Caprara davanti ai giudici di Potenza.

Quanto all'onorevole Tanassi, basti ricordare che è risultata infondata l'affermazione del generale Miceli di avere sulla questione conferito con il ministro il 30 giugno 1973, perchè sia in quel giorno che in quello successivo l'onorevole Tanassi non si recò al Ministero. Del resto, la sentenza di Potenza, dimostrando l'estraneità alla vicenda degli onorevoli Rumor e Tanassi, esclude che le due personalità politiche abbiano affermato cose non rispondenti a verità o abbiano taciuto circostanze a loro conoscenza.

Nessuna protezione, quindi, dei politici a Giannettini: a colui che, in quel mo-

mento, era considerato nulla più che un piccolo informatore, un ritagliatore di giornali; né soprattutto, io credo, noi si possa stabilire presunzioni di colpevolezza, quando a questo Parlamento è affidato il compito della messa in stato d'accusa, quando si richiede cioè la formulazione di un non superficiale e generico, ma di un preciso, dettagliato e motivato capo d'accusa.

Può negarsi ai ministri, infine, quello che a nessun cittadino si può negare e cioè che si può essere attenti non dico solo alla loro buona fede, alla loro credibilità, ma soprattutto, in questa sede, che è di solenne e speciale giurisdizione, di valutare, ai fini della imputabilità, se sia stata verificata la coscienza e la volontà dell'azione; se l'azione od omissione favoreggiatrice sia stata cosciente e volontaria non solo nel suo fatto causale (l'eccezione del segreto, le mancate risposte, la mancata revoca — ammettiamolo pure —), ma volontario e cosciente anche l'evento voluto, la macchinazione a danno dell'indagine sulla strage, lo scopo voluto, cioè quello di ostacolare il buon funzionamento, il corretto corso della giustizia.

E allora sento il dovere di richiamare al Parlamento alcune delle affermazioni rese davanti alla Commissione, io credo, con onestà intellettuale, con lealtà processuale. L'onorevole Zagari — sulla cui posizione peraltro non vi è più discussione — ci ha ribadito la sua impressione che, dopo il colloquio con l'onorevole Rumor, «le cose si muovessero» e che se così non fosse stato egli avrebbe seguito un'altra strada, quella di provocare una crisi di Governo.

Le puntigliose precisazioni dell'onorevole Tanassi, non contraddittorie, non sfiorate da dubbio: «Non ho visto la lettera, né il generale Miceli mi ha mai parlato di questa questione, né mi ha mai mostrato alcuna lettera, né quella in arrivo dai giudici di Milano né la relativa risposta».

La civile e giustificata protesta dell'onorevole Andreotti — non è più in discussione un eventuale favoreggiamento a suo carico —: «Sono stato a Ca-

tanzaro, di tutto ho sentito parlare fuori che di Piazza Fontana, per la verità, perché mi pareva che ci fosse un abile gioco, da parte delle diverse parti di patrocinatori, di non disturbarsi a vicenda e di concentrare tutto sul SID, sui ministri, e su aspetti di carattere politico».

L'amarezza dell'onorevole Rumor che, rievocando le frenetiche ed impegnative giornate della formazione del suo Governo dell'8 luglio 1973, ci ha detto: «Mi consentano di esprimere il mio stupore per la sola ipotesi che io possa avere in qualche maniera o trascurato o coperto gli autori o i conniventi di questi attentati, di questa strage, quando l'obiettivo politico era il Governo, la formula, l'equilibrio politico faticosamente raggiunto in un momento di grandi difficoltà per il paese».

Spetta ora al Parlamento scegliere, se raccogliere la decisione della Commissione o se invece prendere altra decisione, quella della messa in stato di accusa. Concordo con chi afferma trattarsi di decisione difficile, che tocca ciascuno di noi, che a ciascuno di noi impone un'attenta valutazione della vicenda, in tutti i suoi aspetti, in ogni suo risvolto.

Quello che mi sento di rifiutare con decisione è un giudizio ingiusto sulla decisione della Commissione del 24 agosto 1981, bollato come superficiale, non all'altezza, che avrebbe stravolto principi costituzionali e norme di procedura. La logica degli schieramenti non può affermarsi a senso unico: questa stessa logica induce talora anche a negare, come è stata negata, la decisiva prevalenza degli argomenti che escludono responsabilità ministeriali di ogni genere. Questo provvedimento ci è stato consegnato con una notazione, che voglio qui richiamare e che non proviene da logiche di schieramento, ma dal magistrato di quella sede giudiziaria che avrebbe avuto buoni motivi di lagnanza. Dice il dottor Fenizia: «Questi elementi negativi, se tendono ad escludere la fondatezza, la attribuibilità politica, la giuridica configurabilità della *notitia criminis*, non valgono ad eliminare l'esistenza, sì che questa deve es-

sere sempre esaminata, non fosse altro che per un'eventuale archiviazione».

La Commissione non si è limitata ad esaminare soltanto l'esistenza della *notitia criminis*, ma ne ha invece esaminato anche la fondatezza, la attribuibilità politica, la giuridica configurabilità, per escludere, come manifestamente infondate, ipotesi di reato a carico dei ministri.

Alla relazione della Commissione non erano consentite divagazioni stravaganti, ricostruzioni fantasiose, qualche furbesca omissione od errata ricostruzione dei fatti né tanto meno sottili o grossolane strumentalizzazioni politiche.

L'articolo 21 del nostro regolamento vuole che la relazione contenga l'enunciazione del fatto, l'indicazione delle indagini, le conclusioni, e questo io ritengo, onorevoli colleghi, di aver fatto.

Le conclusioni sono quelle del paragrafo finale della relazione scritta, sulla quale mi permetto di richiamare la vostra attenzione per quanto possa avere ed ho certamente ommesso in questa illustrazione, e le conclusioni sono quindi per la rieiezione di ogni altra e diversa richiesta, per la conferma della decisione adottata dalla Commissione il 24 agosto 1981. È stata questa — del 24 agosto 1981 — una decisione adottata dopo un serrato confronto, dopo un attento esame di ogni aspetto di questa vicenda, una decisione presa con serenità di coscienza, io credo e sono convinto, anche con grande senso di giustizia (*Vivi applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Franchi. Ne ha facoltà.

FRANCO FRANCHI, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo di non poter trovare un esordio migliore al mio intervento delle parole di Aldo Moro in questo triste anniversario della strage di Via Fani e del sequestro di Aldo Moro; triste perché permangono ancora, dopo quattro anni, troppi dubbi atroci, perché nonostante la magistratura abbia fatto importanti passi avanti, non

sappiamo ancora perché Moro è stato ucciso, non sappiamo chi ha armato la mano degli assassini; e tra le poche cose che ha scoperto la Commissione — presto ne conosceremo le conclusioni — ce ne è una che mi sembra di notevole rilievo, l'assoluta autenticità di tutte le lettere di Aldo Moro e del cosiddetto memoriale. E appunto del memoriale desidero leggere alcune righe, è un modo, penso, anche per noi per ricordare questo tragico anniversario. «Mi ha fatto molta impressione il caso Giannettini, la rivelazione improvvisa ed inusitata, per la forma dell'intervista, del nome del collaboratore fascista del SID che, collegata con la presumibile insistenza dell'onorevole Mancini e con la difesa strenua fatta dal parlamentare socialista del generale Maletti, insistentemente accusato al processo di Catanzaro, dà al caso il significato, invece che di un primo atto liberatorio fatto dall'onorevole Andreotti di ogni inquinamento del SID, di una probabile risposta a qualche cosa di precedente, di un elemento, di un intreccio certo più complicato che occupa ora i giudici di Catanzaro e di Milano. Certo, è un intrico difficile da sciogliere e le cui chiavi presumibilmente si trovano in qualche organizzazione specializzata, probabilmente al di là del confine. Si tratta di vedere in quale misura i nostri uomini politici possano averne avuto parte e con quali gradi di conoscenza e di iniziativa». Quanto fresche e attuali queste parole di Moro! Mi permetto di suggerire — non se ne offendano i colleghi — di rileggere ogni tanto le pagine di questo memoriale e delle lettere di Moro, perché ci aiuterebbero ad impossessarci della chiave per scoprire molte verità. Io proverò a vedere in quale modo i politici abbiano pesato, e con quale conoscenza, anche se non nascondo, onorevoli colleghi, che il nostro — e lo sappiamo; diciamocelo francamente! — è un dialogo tra sordi. Perché si può dissentire, anzi è molto bello, sulle tesi giuridiche, si può dissentire persino sulla valutazione dei fatti, sulla valutazione di uno stesso fatto, ma quando si arriva a misconoscere un fatto, ad ignorare i fatti anche quando

sono verità apparenti, significa che il dialogo è veramente tra sordi. Allora, vi spiegate il perché delle conclusioni della Commissione per i procedimenti d'accusa. Si parla tanto della logica degli schieramenti, ma io mi meraviglio che a lamentarsene sia la democrazia cristiana. Lo ha fatto anche sul giornale *Il popolo* del 10 marzo scorso. A questo proposito, debbo però dire che la logica degli schieramenti porta sempre a salvare i ministri della democrazia cristiana da parte della Commissione che muta giurisprudenza ad ogni mutare di quadro politico. Basterebbe che i colleghi avessero la bontà di ricordare certi grossi processi che, in un determinato quadro politico o di alleanze, sono restati nei cassetti, salvo poi ad essere ripresi su iniziativa di quello stesso partito che fino al giorno prima era interessato a non disturbare l'alleato. Quello stesso partito, successivamente, come partito di opposizione, ha interesse a tirarlo fuori dal cassetto.

La logica degli schieramenti non mi incoraggia molto. Nella mia relazione ho scritto molte cose, modeste ma molte, e sono arrivato perfino, per favorire la lettura ai colleghi che hanno sempre tante cose da fare, a predisporre degli schemi dei fatti e ponendo a raffronto i fatti stessi. Non leggete le note, non leggete i commenti, ma almeno, per avere una completa visione dei fatti — e vi assicuro che i fatti sono scritti in maniera molto obiettiva — leggete i fatti stessi.

Il fatto di aver scritto molto nella relazione, ritengo che mi esonererà dal dover intervenire a lungo. Una cosa è certa: ho provato a scrivere questa relazione, come del resto anche quella dell'altro grande caso Cossiga-Donat Cattin, fuori da ogni schema, fuori dalla logica degli schieramenti solo con la mia coscienza. Certamente non ho dimenticato di essere un uomo di parte, ma ho provato almeno a non ignorare i fatti. Ho battuto la testa contro i fatti che non si prestavano a sostenere una tesi che mi poteva far comodo. Non li ho saltati di peso, non li ho ignorati, come — mi si perdoni — si è fatto nella relazione della Commissione.

Ho seguito tutto il lungo e faticoso lavoro del senatore Beorchia, ma ignorare, anzi elevare a capitale a rovescio, la bozza di lettera del 4 luglio 1973, che è uno dei punti chiave a sostegno della tesi opposta, cioè della veridicità (è il riscontro obiettivo di tutte le affermazioni di Miceli, e tra poco mi permetterò di dimostrarlo) significa ignorare la verità dei fatti.

Esaltare Potenza? Sarò fazioso io quando affermo che la sentenza di Potenza passerà alla storia nel «manuale della vergogna». Sarà questa una mia interpretazione estremistica, non dico che sia la bocca della verità, ma da questo alla esaltazione di una sentenza smentita nei fatti, vi è un abisso.

Lavorare su quello che io chiamo il testo unico del generale Miceli: mi sono permesso — e ringrazio per la fatica che hanno fatto e mi auguro di non aver inciso molto sulle spese della Camera — di allegare alla relazione anche l'indice del famoso testo unico approvato il 14 luglio 1973 dal generale Miceli per dare la prova con il documento, non con il commento, che non c'entra niente con il nostro caso, che una cosa è la tutela del segreto e un'altra è l'opposizione del segreto. E lavorarci sopra come uno strumento di prova; vedi Miceli, che si firma la massima autorità, l'autorità nazionale della sicurezza, e questa è la prova, vuol dire veramente fare un dialogo fra sordi!

Onorevoli colleghi, il quadro è quello tradizionale. Devo ancora trovarmi di fronte ad un ministro che possa essere, se non sospettato, almeno sospettabile: per la Commissione parlamentare i ministri hanno sempre ragione, sono innocenti per legge, e guai ad accusarli. Ricordate il processo Cossiga-Donat Cattin, il processo «traghetti d'oro», il dibattito pubblico della Commissione sul caso ANAS, questo processo: il ministro non sa mai niente, non è mai informato di niente, ha tante cose da fare che non si occupa mai della cosa della quale ci si interessa dal punto di vista processuale. Non leggono i giornali, i ministri, per carità; voi gli fate osservare che il caso è esploso sulla stampa; niente, il ministro non legge i giornali. È la tesi de *Il popolo*

del 10 marzo: in quei giorni c'era la crisi di governo, figuratevi se ci potevamo occupare...

Io vorrei avere la grazia un giorno di trovarmi di fronte ad un ministro capace di dire: «Ero il ministro, e mi assumo le responsabilità di questo fatto!»; invece: «Non sapevo niente». E la colpa allora di chi è? La colpa è sempre di quei mascalzoni dei collaboratori, cioè sempre dei «laici», che raggirano questi poveri ministri!

Ho riflettuto su questo fatto, e mi domando che effetto può creare nell'opinione pubblica l'immagine di un ministro, diciamo, tre volte buono, che non sa niente, che appena uscito di collegio, viene messo in una giungla di pirati. Sembra che quando un uomo di valore diventa ministro finisca come uomo. Mi sono detto allora: è proprio vero, se ci si pensa bene che la parola «ministro» ha la radice di *minus*; tant'è vero che è meglio aspirare a diventare maestri, che almeno ha la radice di *magis*.

E poi, il giorno in cui avrò trovato un ministro, uno solo — e vi ho citato quattro importanti processi —, che avrà il coraggio di dire: «Ero informato, sapevo, ho deciso», io mi dimetterò da deputato; e vi assicuro che non ne ho nessuna voglia.

Quindi, è nella logica che il ministro debba essere sempre assolto e che il «laico» non lo debba essere mai. Per la nostra Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa la gente comune deve rispondere delle proprie azioni, il ministro mai.

Senatore Beorchia, sono rimasto favorevolmente impressionato da quelle sue argomentazioni sul dubbio dell'esistenza del reato. Ma, prima di discutere di tutto ciò, il reato c'è o non c'è? Ho provato a proporre alla Commissione di imboccare la strada di questo accertamento prima di farci travolgere dalla logica degli schieramenti, ma senza successo: per voi il reato non c'è per i ministri; gli altri vadano davanti alla magistratura ordinaria. Il discorso non torna: se non c'è, non c'è per nessuno; se invece c'è, si vedrà per chi c'è.

Ecco il grave torto della Commissione che poi non è una Commissione riformata ai tempi di Napoleone Bonaparte; la riforma è recente ma guardate che disastro ha portato! È ora una Commissione che ha per vocazione la copertura dei ministri! E la logica dello schieramento favorisce il potere — non lamentatevi, colleghi, della democrazia cristiana! —, tanto è vero che noi presentammo, subito dopo le prime avvisaglie di questa incongruenza, una proposta di legge costituzionale per la soppressione delle guarentigie a favore dei ministri. Così non se ne parla più! Modifichiamo la Costituzione, tanto più che noi non crediamo neppure nell'istituto della autorizzazione a procedere, perché la nostra Giunta delle autorizzazioni a procedere non è certo un giudice in quanto segue semplicemente la logica politica degli schieramenti. E se me lo permettete, aggiungo anche che è difficile che possa essere altrimenti, perché noi non veniamo in queste aule mandati dallo Spirito Santo, ma in quanto portatori di idee politiche, di bandiere, di battaglie. E ad un certo punto pretendiamo di ergerci a giudici dei nostri colleghi, che possono essere amici o possono essere avversari.

È il meccanismo che non funziona che è marcio; e non si tratta tanto di riformare la Commissione parlamentare ma piuttosto, siccome il sistema di potere non vuole privarsi di questi privilegi, è il popolo italiano che deve decidersi a privarsi del sistema, cioè a cambiare sistema, per costruirne dalle fondamenta un altro, con un meccanismo che permetta la ricerca della verità e l'attuazione della giustizia.

Onorevoli colleghi, questo processo non nasce da una certa lettera o da una certa vicenda, nasce dalla viltà dei ministri che non hanno voluto assumersi le loro responsabilità. Se i ministri avessero detto subito «sì certo, abbiamo condiviso quella decisione», non sarebbe successo niente. Anche perché la decisione del SID era logica, come riconoscono tutti, compresa la magistratura.

Il servizio di sicurezza si trovò in una situazione in cui era in gioco un agente.

Giannettini, del resto, è stato secondo me sottovalutato. Qualcuno ha detto addirittura che era solo un «ritagliatore di giornali», ma io su questo sarei prudente. Richiamo, per esempio alla memoria dei colleghi che, nonostante Andreotti abbia detto di non aver mai sentito parlare di Giannettini, durante il suo lungo «settennato» al Ministero della difesa, fu proprio il giornalista Giannettini al centro di una clamorosissima campagna di stampa. Vi ricondate il libretto *Mani rosse sulle forze armate*? Quel nome proprio nuovo non era! La necessità di una riunione? Ma allora evidentemente non era proprio un agente qualsiasi, visto che tra l'altro anche in quel periodo era «gestito» sempre ai massimi livelli, al livello cioè dei capi di Stato maggiore!

Ricordate *Mani rosse sulle forze armate*? Scandalo Aloia? Una briciolina di prudenza era logica, tanto più che non c'erano mandati di cattura, non c'erano comunicazioni giudiziarie. Non c'era niente. C'era solo un magistrato che chiedeva: «Mi vuoi dire se questo è un tuo agente?». E che può rispondere il servizio? Questi generali si guardarono in faccia e dissero: se rispondiamo di no, d'ora in poi tutte le volte in cui non risponderemo di no o taceremo sarà come dire di sì; ma se rispondiamo di sì, come faremo poi a reclutare gli agenti segreti per il controspionaggio? Ecco la tutela della fonte delle informazioni, altrimenti sarebbe come se uno andasse in giro a dire a tutti «sono uno spione del SID». Ma dove è scritta una cosa del genere? Era logico che rispondessero in quel modo e se i ministri non avessero avuto paura penso che non saremmo a questo punto.

Questa è naturalmente una mia interpretazione, che ho svolto in chiave politica nella prima parte della mia relazione. Penso che la paura fosse determinata dal non volersi esporre all'attacco del partito comunista come protettori di «gente della destra», con conseguente criminalizzazione e ... apriti cielo!

Ma se avessero detto subito la verità, molto probabilmente — lo ripeto — non